



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 24 del 11/05/2015

OGGETTO: IMU ANNO 2015: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemilaquindici, addì undici del mese di Maggio alle ore 20:30, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BONOMELLI MAURO	X		8	BERTONI MARCO	X	
2	RINALDI PATRICK	X		9	BAIGUINI LORENZO	X	
3	BONADEI ANDREA	X		10	BONALDI GIANPIETRO		X
4	CAPITANIO MARIA GRAZIA	X		11	BETTOLI LUIGI		X
5	BAIGUINI FEDERICO	X		12	MARTINELLI GIAN PIETRO		X
6	AZZARINI ERNESTO	X		13	FIGAROLI ROMINA		X
7	BOTTICCHIO VALENTINO VALTER	X					

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Mauro Bonomelli**, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.9 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMU ANNO 2015: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

Entra in aula alle ore 20.54 il Consigliere Bonaldi Gianpietro risultano presenti alla seduta n. 10 Consiglieri.

Il Sindaco-Presidente, dà la parola all'assessore Bonadei Andrea il quale riferisce che farà il suo intervento oltre che per la TASI anche per l'ADDIZIONALE IRPEF ed IMU la cui slide si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Bonadei.

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 10
Consiglieri Votanti n.9
Consiglieri Favorevoli n. 9
Consiglieri Contrari n. /____
Consiglieri astenuti n. 1 (Bonaldi)

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 7 del 06/02/2015 riportata in calce alla presente.
2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 10
Consiglieri Votanti n.9
Consiglieri Favorevoli n. 9
Consiglieri Contrari n. /____
Consiglieri astenuti n. 1 (Bonaldi)

Proposta di Deliberazione N° 7 del 06/02/2015

PREMESSO che il D.lgs. n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria, in tutti i comuni del territorio nazionale;

RICHIAMATO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con propria deliberazione n. 16 del 21/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) che modificando il comma 677 dell'art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (Legge stabilità 2014) ha esteso all'anno 2015 le limitazioni disciplinate dalla Legge 147/2013;

RICHIAMATO il comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge stabilità 2014) secondo cui il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 4,0 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**

(aliquota massima IMU 6 per mille; aliquota TASI applicata pari a 2 per mille; somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille);

Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare (categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze):

- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (considerata adibita ad abitazione principale ai sensi del regolamento Comunale);

- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titoli di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (considerata abitazione principale ai sensi dell'art. 9-bis del D.L.47/2014);

- **DETRAZIONI**

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono € **200,00** fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

➤ **ALIQUOTA 8 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili**

(aliquota massima IMU 10,60 per mille; aliquota TASI applicata pari a 2,5 per mille; somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,60 per mille);

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 al 31.03.2015;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

➤ **ALIQUOTA 4,0 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**

(aliquota massima IMU 6 per mille; aliquota TASI applicata pari a 2 per mille; somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille);

Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare (categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze):

- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (considerata adibita ad abitazione principale ai sensi del Regolamento Comunale);
- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titoli di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso(considerata abitazione principale ai sensi dell'art. 9-bis del D.L.47/2014).

- **DETRAZIONI**

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono € **200,00** fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977 n. 616.

➤ **ALIQUOTA 8 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili**

(aliquota massima IMU 10,60 per mille; aliquota TASI applicata pari a 2,5 per mille; somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,60 per mille).

3. Di dare atto che:

- viene rispettato il vincolo normativo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 così come modificato dal 1 comma 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015);
- le aliquote e detrazioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 1 gennaio 2015;
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 21/05/2014, e successive modifiche ed integrazioni;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le suddette deliberazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. La trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Di dichiarare, con voti unanimi, immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
